



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata senza bando con il criterio del minor prezzo

(ai sensi dell'art. 63 e art. 36 comma 9-bis del Codice)

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma Net4market

OGGETTO: ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE STRADE A PENETRAZIONE AGRICOLA PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OMOGENEA MESSINA – IONICA ALCANTARA

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.270.000,00

CUP: B27H22001320001

CIG: 9941999D1B

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d'invito della quale costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre informazioni ulteriori informazioni relative all'appalto.

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. e con il criterio del minor prezzo prevedendo l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 2 bis. L'esclusione automatica non opera quando le offerte ammesse sono inferiori a cinque.

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Net4market di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica all'indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina entro e non oltre le ore 9.30 del giorno 13/07/2023.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema si possano verificare interruzioni, "cadute e/o rallentamenti" nella connessione ecc. Per tale ragione è sempre consigliabile non attendere l'ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le "offerte nel sistema". Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è "tassativo". L'Amministrazione si dichiara sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti "parziali", non "leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc."). La responsabilità di accertarsi della

correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d'ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di "riapertura dei termini di gara", proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara del progetto esecutivo comprendono:

- Lettera d'invito
- Disciplinare di gara
- Disciplinare telematico
- Elaborati Progetto per Accordo Quadro
- Modulistica

La Lettera d'invito, il presente Disciplinare di gara, il Disciplinare telematico, gli Elaborati di progetto e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale della Città Metropolitana di Messina sezione gare telematiche, al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificato (PEC);
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel Disciplinare Telematico.

2.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare **esclusivamente** attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti" attiva nella scheda di gara 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata alla PEC indicata dal concorrente stesso all'atto della registrazione sulla piattaforma.

N.B.: Si invitano tutti gli Operatori Economici a verificare di aver inserito, all'atto della registrazione nella piattaforma un indirizzo PEC ed un indirizzo di posta ordinaria.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.

Le richieste dei chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del "Codice", le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dal RUP dell'Amministrazione appaltante, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante si ritiene sin d'ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori nell'invio di posta elettronica, blocco di email da parte del provider ecc.)

E' pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

2.3. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, da indicare nella piattaforma telematica.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la piattaforma telematica.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica, che dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante. Diversamente la medesima declina

ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate nell'apposita sezione relativa alla procedura di gara raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanamessina.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

- Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password);
- Selezionare la gara di interesse;
- Selezionare lo step "Chiarimenti" dalla specifica scheda di gara.

3. PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara è previsto l'inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 9.30 del giorno 13/07/2023 della seguente documentazione:**

A) Documentazione amministrativa

B) Offerta economica

❖ BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: Indice completo del contenuto della busta digitale.

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente "Denominazione Concorrente - Indice - Busta A ed essere sottoscritto con firma digitale.

La Busta digitale "A – Documentazione Amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

Nella busta "A – Documentazione", devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **Istanza di partecipazione** alla gara dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le categorie e le percentuali di lavori che ogni associato intende assumere.
- **Attestazione** di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- **Indicazione** del numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica (ordinaria e certificata) al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni, con espressa dichiarazione di autorizzazione o meno all'utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all'art. 76, del "Codice";
- **Indicazione** delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'articolo 105, del "Codice", eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo perché sprovvisto delle specifiche qualificazioni comporta l'esclusione dalla gara.
- **Cauzione provvisoria:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria in misura dimezzata con le modalità di cui all'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 120 del 11/09/2020, modificativo dell'art. 93 del codice degli appalti e dall'impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva. La cauzione provvisoria deve essere prestata a tutela dell'Ente appaltante per garantirsi dall'affidabilità dell'offerta e delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante nell'espletamento delle procedure di gara;
- **Dichiarazione** resa ai sensi del "protocollo di legalità";
- **Dichiarazione** attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "Pantouflage-Revolving Doors" (art. 53 c. 16 ter D.Lgs. n. 165/01) L. 190/12 di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrativa nei propri confronti;
- **Dichiarazione** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445 circa le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE possedute dal concorrente, nonché di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi;
- **PASSOE** di cui all'art. 2, c. 3.2, delibera n. 111 del 20/12/12 dell'AVCP;
- **Contributo** a favore dell'A.N.A.C.
- **Comunicazione** degli interessi finanziari e conflitti d'interesse, finalizzati alla prevenzione della corruzione e della legalità:
- **Dichiarazione** resa ai sensi del Patto di Integrità.

Le dichiarazioni suddette devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti, **a pena di esclusione**, salvo ove diversamente specificato, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

N.B.: ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 56/2016 e ss.mm.ii le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa."

❖ **OFFERTA ECONOMICA**

La mancanza del pagamento del bollo sull'offerta non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma la circostanza sarà segnalata dall'Amministrazione appaltante all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo bollo con oneri e spese a carico dell'impresa partecipante.

L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, dovrà contenere l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Nella stessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, l'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., coordinato con l'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120 del 11/09/2020, così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021 e convertito con Legge n. 108 del 29/07/2021. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Il ribasso offerto deve essere espresso **in cifre, fino a 4 cifre decimali**, e in lettere. Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla quarta. In caso di discordanza tra cifre e lettere sarà presa in considerazione l'offerta espressa in lettere. Nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere predisposta secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare Telematico.

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

❖ **PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

I lavori in oggetto saranno affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., aggiornato e coordinato con l'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo invitando almeno 10 operatori economici selezionati dall'elenco elettronico degli operatori economici dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e della diversa territorialità, tra quelli in possesso delle categorie OG3 classifica III, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis, determinato mediante offerta di ribasso espressa in cifre percentuali di

ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

Si procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 commi 2 e 2bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., solamente in presenza di almeno 5 (cinque) offerte ammesse.

Si procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.). Quindi si individua il primo e il secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia. Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (cinque) si aggiudica all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa.

In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il Presidente di Gara, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- Verificare la regolarità dei plichi, della documentazione contenute nella busta "A", e ad escludere dalla gara i concorrenti che incorrono nelle cause di esclusione previste dal disciplinare di gare, previa richiesta di regolarizzazione (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Il Presidente di Gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 e art. 86 del codice dei contratti.
- Il Presidente di Gara procede poi a comunicare le irregolarità ritenute essenziali, per le quali è stata chiesta la relativa regolarizzazione, agli uffici dell'Amministrazione appaltante cui spetta provvedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura prevista nel presente disciplinare; all'Amministrazione appaltante compete altresì la segnalazione. Ai sensi dell'art. 80, c. 12 del "Codice", del fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
- Successivamente si procederà all'apertura delle predette "B – Offerta Economica" verificando la documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare, dando lettura dei relativi ribassi. Il Presidente di Gara determina quindi la graduatoria per l'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara,
- La stazione appaltante, in adempimento al disposto dell'art. 53 comma 5 lettera d) D. Legge 77/2021, procede, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio, ad acquisire attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del "Codice";

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi posti in contenitori sigillati a cura del seggio di gara

saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto almeno n. 05 operatori economici individuati mediante selezione dall'elenco elettronico degli Operatori Economici dell'Ente, in possesso dei requisiti indicati nella lettera d'invito e nel presente disciplinare di gara. I soggetti sono quelli definiti dall'art. 45 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10/02/2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10/02/2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedura di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10/02/2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16/03/1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per quanto non espressamente riportato si rinvia a quanto specificatamente prescritto dal Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno essere rese anche dai seguenti soggetti, completi dei nominativi, le date di nascita e di residenza:

1. Ditte individuali: per titolare e per tutti i direttori tecnici;
2. Società commerciali, cooperative e loro consorzi:
 - per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti delle società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
 - per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo.
3. Dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le dichiarazioni potranno essere rese anche dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le dichiarazioni ex art. 80 relativamente all'impresa.

Le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Certificazione resa ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera i) di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertificati la sussistenza del medesimo requisito.

Ai fini dell'art. 80 c. 5, lettera m), il concorrente allega la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidamento incarichi di violazione dell'art. 53 comma 16 -ter del D.Lgs. n. 165 del 2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

6. REQUISITI SPECIALI

Requisiti del concorrente:

6.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

6.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA – FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALI

Dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria equivalente, nel caso di lavori inferiori a Euro 150.000,00 ovvero dichiarazione di essere in possesso di attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (possibilmente allegare copia fotostatica della/e attestazione/i), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al "Regolamento", regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso, con esclusione delle classifiche I e II, della certificazione relativa all'intero sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell'art. 40 del "Codice" e dell'art. 63 del "Regolamento".

Per i Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine speciale sono soddisfatti con le qualificazioni delle proprie consorziate.

6.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 48 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzati richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia quelli, mediante avalimento, delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 5.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alle categorie superspecialistiche (SIOS) di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori.

8. SUBAPPALTO

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente cui all'art. 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima prevista per legge, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all'art. 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 e l'osservanza dell'art. 105 del Nuovo Codice dei contratti così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021.

L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo perché sprovvisto delle specifiche qualificazioni non consentirà l'affidamento in subappalto.

Non è consentito il subappalto qualora:

- a) L'affidatario del subappalto abbia partecipato alla selezione di aggiudicazione;
- b) Il concorrente non dimostri l'assenza - in capo ai subappaltatori - dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- **Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
F.TO GEOM. C. MAGGIOLTI**